



468  
470

EMILIA ROMAGNA  
OBROVA  
Impronte E. 3  
Parimacca 3

IN NOME DI SUA MAESTÀ

**IMP BERGEO P.**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**RE D'ITALIA**

N. del Registro 17  
N. della serie 24

CONNOTATI

Eta anni 15  
Statura metri alto  
Capelli castani  
Sopracciglia  
Occhi castani  
Naso tra  
Bocca  
Mano  
Barba castana  
Segni particolari:

Cognome SGULMARO  
Nome a Soave  
Domicilio

Firma del fatore

Il Ministro per gli affari esteri  
prega le Autorità Civili e Militari di Sua Maestà  
e delle Potenze amiche ed alleate di lasciar liberamente passare  
Alessandro SGULMARO. f. Silvestro. In v.  
Spirito Santo / Verona / in 11 maggio  
Molivaro. Angl. f. Giovanni. m. h.s.  
in fijo Lucyano anno 17880  
Luglio 10 Adunato - anno 18 in Lucca  
anno 6

Il presente Passaporto rilasciato a Vene  
il 9 luglio milleottocento novanta  
dictro N° 1 M. i. p. - Soave  
è valido per un anno.

Per delegazione  
del ministero per gli affari esteri

AVVERTENZE

a) Gli italiani soggetti alla legge si avvertono, che dove al tempo della loro chiamata sotto le tre bandiere non si presentino personalmente per prendere servizio sono appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rapporti con le pubbliche garanzie regolare tanto nel caso in cui siano ascritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, come nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria; verranno indistintamente dichiarati resistenti dal consiglio di leva e incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) Gli italiani che permaniscono in Francia e nei coloni sovvertono di aver presenti le seguenti disposizioni delle leggi francesi affinché non vanno esposti a perdere la cittadinanza francese.

c) La legge francese considera come cittadino francese chi è nato in Francia da un italiano nato in Francia.

d) Colui che è nato in Francia da un italiano nato in Francia, se non ha in Francia il domicilio all'epoca della sua nascita, se nell'anno che segue la maggiore età non declina la qualità di francese e non prova, ovvero sia il caso, di avere adempito gli obblighi militari in Italia;

e) Colui che è nato in Francia da un italiano non nato in Francia non vi ha diritto al domicilio all'epoca della sua nascita, e che avendo trovato il diritto di farlo cancellare dai ruoli del censimento francese, senza partecipare alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione, ecc., debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro volta, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

e) Gli italiani che recarsi al Messico, e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertono delle seguenti disposizioni colla riguardo circa la naturalizzazione:

"Sono considerati messicani:

"a) Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

"b) Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando all'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

"c) I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finché non giungano al termine della legge d'origine, siano maggiorenni, e dopo l'anno successivo non manifestino la volontà di acquisire la nazionalità del padre, o della madre secondo i casi;

"d) I coloni stranieri che si recano al Messico in virtù di contratti stipulati con i comuni al governo, e di altri.

f) Gli italiani che si trasferiscono negli Stati Uniti dell'America del Nord sono avvertiti che i "disegni vigenti nell'Unione" riguardo le imbarcazioni delittuose, mercantili, idiotti, indigeni, agli individui affetti da mali ributtanti o contagiosi, nonché a coloro che si recano a lavorare negli Stati Uniti, in forza di contratto stipulato all'estero.

Qualora un immigrante possa vincolare riecca a sbarcare, e nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'avere trascorso alla larga, è soggetto ad espulsione dal territorio della Repubblica. Le spese del di lui viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasporta.

g) Il diritto non concerne i domestici che accompagnano i propri padroni.

Per gli opportuni chiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.